

**Deliberazione 27 marzo 2008 – VIS 34/08**

**Irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti del Comune di San Buono**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 27 marzo 2008

### **Visti:**

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 170, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2005, n. 22;
- la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2005, n. 62;
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2005, n. 196;
- la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2007, n. 19;
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 16 febbraio 2005, n. 531.

### **Il fatto**

1. Con deliberazione n. 196/05 (punto 3), l'Autorità ha richiesto agli esercenti il servizio di distribuzione del gas naturale, fra cui il Comune di San Buono, di fornire informazioni in merito all'applicazione delle tariffe loro approvate o determinate ai sensi della deliberazione n. 170/04, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione del provvedimento, ordinando contestualmente, nel caso in cui non avessero ancora provveduto:
  - di applicare le suddette tariffe, con decorrenza dalla prima fatturazione utile, successiva al quindicesimo giorno dalla notificazione del provvedimento;
  - di trasmettere all'Autorità:
    - a) entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notificazione del provvedimento, una relazione in ordine alle modalità che intendevano seguire per dare attuazione alla prescrizione di cui al punto precedente;

- b) entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data della prima fatturazione utile, la documentazione idonea a dimostrare l'adempimento di quanto ivi prescritto.
2. Il Comune di San Buono ha tardivamente inviato comunicazione agli Uffici dell'Autorità in data 30 gennaio 2006 (prot. Autorità n. 2114), senza peraltro dare adeguata dimostrazione dell'applicazione delle tariffe di distribuzione approvate dall'Autorità con deliberazione n. 22/05 per l'anno termico 2004-2005.
  3. Nonostante l'ulteriore sollecito da parte degli Uffici, inviato in data 1° giugno 2006, il Comune di San Buono non ha trasmesso documentazione idonea a dimostrare l'adempimento di quanto prescritto al punto 3) della deliberazione n. 196/05.
  4. A fronte della inottemperanza alla richiesta di informazioni disposta con deliberazione n. 196/05, l'Autorità, con deliberazione n. 19/07, ha avviato nei confronti del Comune di San Buono un'istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
  5. Con nota dell'11 giugno 2007 (prot. n. FS/M07/2661), gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato al Comune di San Buono le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01.
  6. Successivamente alla comunicazione delle risultanze istruttorie, il Comune di San Buono ha inviato una nota acquisita in data 13 agosto 2007 (prot. Autorità n. 21814).
  7. In data 8 febbraio 2008 si è svolta l'audizione finale di cui all'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, nel corso della quale il Collegio ha consentito al Comune di San Buono di produrre ulteriore documentazione, oltre il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del citato dPR, la quale è pervenuta con note del 29 febbraio 2008 (prot. Autorità n. 5885) e 4 marzo 2008 (prot. Autorità n. 6216).

#### **Valutazione giuridica**

8. Nel corso del procedimento, il Comune di San Buono ha ammesso di non aver ottemperato alla richiesta di informazioni disposta con deliberazione n. 196/05, sostenendo tuttavia: che il mancato adempimento fosse dovuto *“esclusivamente a disguidi e malintesi in conseguenza della carenza di personale ed alla scarsissima formazione dello stesso”*; che la condotta contestata non ha arrecato danni economici agli utenti finali; che l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, anche in misura pari al minimo edittale, aggraverebbe il già precario equilibrio di bilancio del Comune e *“risulterebbe comunque spropositata [...], sia in relazione alle sue dimensioni e quindi al suo bilancio, nonché in relazione all'esiguo provente derivante dalla gestione del servizio”*.
9. Le suddette argomentazioni non sono idonee ad escludere la fondatezza degli addebiti contestati.
10. Nel caso di specie, infatti, il precetto violato consisteva in una richiesta di informazioni funzionale allo svolgimento dell'attività di controllo dell'Autorità, per cui la violazione si è perfezionata con l'omessa trasmissione dei dati richiesti nei termini previsti dalla deliberazione n. 196/05. Conseguentemente, tanto la circostanza che la condotta contestata all'esercente non abbia recato danni agli utenti finali, quanto quella che il Comune non sia in grado di far fronte a una

eventuale sanzione pecuniaria, a causa di asserite difficoltà economiche, non assumono rilevanza ai fini della configurabilità dell'illecito.

11. Né il fatto che l'inottemperanza alla richiesta di informazioni sia derivata da disguidi riconducibili alla inadeguatezza del personale impiegato dall'esercente, vale ad escluderne la responsabilità, non trattandosi di eventi imprevedibili e non superabili con la normale diligenza.

#### **Quantificazione della misura sanzionatoria**

12. L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 prevede, per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, nonché di comunicazione di informazioni non veritiere, una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo di euro 25.822,84 ed un massimo di euro 154.937.069,73.
13. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione deve essere compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - a) la gravità della violazione;
  - b) l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) la personalità dell'agente;
  - d) le condizioni economiche dell'agente.
14. Con riferimento al *criterio della gravità della violazione*, si rileva che l'addebito contestato riguarda una condotta contrastante con disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dell'attività di controllo dell'Autorità. In particolare, i dati che il Comune di San Buono non ha fornito erano finalizzati a verificare l'effettiva applicazione da parte dell'esercente delle tariffe di distribuzione approvate o determinate dall'Autorità, ai sensi della deliberazione n. 170/04.
15. Con riferimento al *criterio dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, non è emerso alcun elemento rilevante.
16. Con riferimento al *criterio della personalità dell'agente*, il Comune di San Buono non si è reso responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
17. Con riferimento, infine, al *criterio delle condizioni economiche dell'agente*, il Comune di San Buono esercita il servizio di distribuzione del gas in un ambito territoriale costituito da un solo comune, per un totale di 365 clienti finali, con un vincolo sui ricavi di distribuzione pari a 39.214 euro.

#### **Ritenuto che:**

- sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti del Comune di San Buono soltanto per violazione dell'obbligo informativo disposto con deliberazione n. 196/05;
- per le ragioni sopra indicate, soprattutto in considerazione delle condizioni economiche e delle ridotte dimensioni dell'esercente, tale sanzione debba essere quantificata in una misura pari a 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) euro

## **DELIBERA**

1. di irrogare al Comune di San Buono una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura di 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) euro per inosservanza, nei termini descritti in motivazione, dell'ordine di cui alla deliberazione n. 196/05;
2. di ordinare al Comune di San Buono il pagamento della sanzione nella misura sopra determinata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane Spa, presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
3. di precisare che il Comune di San Buono, in ragione dell'entità della sanzione rispetto al vincolo sui ricavi di distribuzione, può chiedere il pagamento rateale del suddetto importo ai sensi dell'art. 26 della legge n. 689/1981;
4. di precisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
5. di ordinare al Comune di San Buono di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it));
7. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento al Comune di San Buono, con sede legale in Piazza San Rocco, 1 – San Buono (CH).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

27 marzo 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis